Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 8 Settembre 2011

FIS11174
SM

Oggetto: Fiscalità - 1) approvazione decreti legislativi sul federalismo fiscale; 2) individuazione del codice tributo per la chiusura delle liti fiscali pendenti.

1) Approvazione dei decreti legislativi sul federalismo fiscale.

Il Consiglio dei Ministri, in data 27 Luglio u.s, ha approvato in via definitiva l'ultimo decreto legislativo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, riguardante i premi e le sanzioni per gli enti locali. Il testo si compone di sedici articoli distinti in due capi, dedicati ai meccanismi sanzionatori ed a quelli premiali. Tra i primi, particolare menzione meritano le conseguenze previste nelle ipotesi di grave dissesto finanziario, che possono arrivare fino allo scioglimento del Consiglio Regionale ed alla rimozione del Presidente della Giunta regionale. Quanto ai meccanismo premiali, sono legati alla partecipazione attiva degli enti locali nel contrasto all'evasione fiscale; tra essi, segnaliamo il riconoscimento alla Provincia di una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, qualora detto ente sia intervenuto nella fase di accertamento. Ulteriori meccanismi premiali per contrastare l'evasione fiscale potranno essere previsti, mediante accordo da raggiungere nella Conferenza Stato Regioni.

2) Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

Al fine di deflazionare il contenzioso giudiziario con l'Agenzia delle Entrate, l'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011 ha stabilito che le liti giudiziarie pendenti alla data del 1 Maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, possono essere definite su richiesta di chi ha attivato la controversia con il pagamento, in unica soluzione, dei seguenti importi:

- 150 €, per le liti di valore inferiore a 2.000 €;
- 10% del valore, se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
- 50% del valore, se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia delle Entrate;
- 30% se non c'è stata ancora nessuna sentenza.

Con la risoluzione n. 82/E del 5 Agosto 2011, l'Agenzia delle entrate ha individuato il codice tributo per procedere ai predetti versamenti: si tratta del codice "8082" denominato "*Liti fiscali pendenti – definizione ai sensi dell'art. 39, comma 12 del d.l 6 Luglio 2011, n. 98*", che i contribuenti interessati dovranno inserire nel mod." *F24 versamenti con elementi identificativi*", quando intendano chiudere con l'amministrazione finanziaria le liti fiscali di importo inferiore a 20.000 €, pendenti alla data del 1 Maggio 2011.
La domanda del contribuente per la definizione delle liti fiscali pendenti deve essere presentata entro il 31 marzo 2012, mentre per il versamento con il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", il termine è il 30 novembre 2011.
Il codice tributo "8082" deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*" del modello di pagamento; il "*codice ufficio*" si riferisce a quello della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio; nel campo "*tipo*" deve

essere inserito il carattere “R”; negli “*elementi identificativi*” la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali); l’“*anno di riferimento*” è l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato.
La risoluzione in esame ha precisato che, nella sezione “CONTRIBUENTE”, il “*Codice fiscale*” da inserire è quello del contribuente che ha proposto il ricorso; per i versamenti effettuati da un soggetto diverso da quest’ultimo, il “*Codice fiscale*” da indicare è di colui che ha eseguito il versamento, mentre nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” deve essere inserito il codice fiscale di chi ha “aperto” la vertenza con il Fisco, insieme al “*codice identificativo*” “71”, denominato “*soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio*”.

Cordiali saluti.